



272/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c. ;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80176** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parrotta (c.f.
PRRMRA74C65Z112U) ;

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia
Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 15 luglio 2026, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani, l'avv. Maria Parrotta per la ricorrente e

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 25 ottobre 2023, assegnato a questo giudice il 24 febbraio 2026, la sig.ra XX,

dipendente dell'Inps, chiedeva di dichiarare il proprio diritto alla contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 in misura di legge e a decorrere dalla data della domanda amministrativa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Esponeva di essere affetta da "sindrome fibromialgica con disturbi del sonno. Disturbo depressivo maggiore in trattamento farmacologico". Il 18 gennaio 2023 aveva inoltrato all'Inps la domanda volta a ottenere i benefici previsti dalla legge in relazione alle minorazioni che sarebbero state riconosciute dalla competente commissione medica. La Commissione Medica Inps per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, la aveva sottoposta a visita medico-legale nella seduta del 16 maggio 2023, dichiarandola invalida "con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 % al 73% art 2 e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88. Percentuale 67%". Il 5 ottobre 2023 aveva presentato domanda per il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini

pensionistici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, senza ricevere alcun riscontro.

In via istruttoria chiedeva di ammettere interrogatorio formale, prova per testi e CTU medico legale.

2. Con memoria del 23 giugno 2026 si costituiva in giudizio l'Inps.

Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che la ricorrente era ancora in attività di servizio e che non avendo diritto, allo stato, al trattamento pensionistico, non aveva presentato e non poteva presentare domanda di pensione. Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. non essendo stata proposta in via amministrativa la richiesta della maggiorazione contributiva in questione.

Nel merito affermava l'infondatezza della domanda per carenza del requisito sanitario, opponendosi alla richiesta CTU.

3. Il 6 luglio 2026 la ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti del presente giudizio, già notificato all'Inps e accettato dall'Istituto con nota del 26 giugno 2026, affermando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

considerazione del tempo trascorso.

4. All'udienza del 15 luglio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di riconoscimento del proprio diritto a usufruire del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. Nelle more del presente giudizio, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio stesso. L'Inps ha accettato tale rinuncia.

2. L'art. 110 c.g.c. dispone che "la rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa", precisando che "la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme".

3. In considerazione dell'intervenuta rinuncia della ricorrente e accettazione della controparte della rinuncia stessa, il giudizio può essere dichiarato estinto ai sensi del citato art. 110 c.g.c.

4. Ai sensi dell'art. 110, comma 7, c.g.c., la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia della parte ricorrente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 15 luglio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

5 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.07.2026
per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

